



COMUNE DI ROLO

Provincia di Reggio nell'Emilia

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

Approvato con deliberazione di C. C. n. 6 in data 24/03/2020
Modificato con deliberazione di C. C. n. __ in data __/0__202__

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
TITOLO II - CONCESSIONE AREE	
Art. 3 – Requisiti per la concessione delle aree	4
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al luna park	4
Art. 5 – Modalità di rilascio dei titoli abilitativi	5
Art. 6 – Obblighi del concessionario dell’area	5
TITOLO III - GRADUATORIE DI ANZIANITA’: DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Art. 7 – Anzianità di frequenza e di domanda	7
Art. 8 – Graduatorie di anzianità.....	7
Art. 9 – Definizione di frequentatore abituale	7
Art. 10 – Conversione dell’attrazione e modalità di presentazione della domanda	7
Art.11 – Subingresso	8
Art. 12 – Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei luna park tradizionali, fiere, sagre o altre manifestazioni	8
Art. 13 – Modalità e casi di sostituzione temporanea	8
Art. 14 – Comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione	9
Art. 15 – Rapporti con le associazioni sindacali di categoria	9
TITOLO IV – LUNA PARK E SINGOLE ATTRAZIONI SU AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE AD USO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI	
Art. 16 – Aree, organico, periodi e modalità di svolgimento dell’attività	10
Art. 17 – Predisposizione del luna park	10
Art. 18 – Singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche/uso pubblico o private in disponibilità del Comune in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni	10
TITOLO V – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI	
Art. 19 – Disposizioni generali	12
Art. 20 – Modalità di presentazione della domanda e rilascio dei titoli abilitativi	12
Art. 21 – Anzianità di frequenza anzianità.....	12
Art. 22– Graduatorie di anzianità.....	12
Art. 23 – Obblighi del concessionario dell’area.....	13
TITOLO VI – CIRCHI EQUESTRI	
Art. 24 – Disposizioni generali	14
Art. 25 – Aree utilizzabili per lo svolgimento dell’attività circense	14
Art. 26 – Presentazione delle domande	14
Art. 27 – Rilascio dei titoli abilitativi	14
Art. 28 – Obblighi del concessionario dell’area.....	15
Art. 29 – Tutela degli animali	15
Art. 30 – abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri	15
TITOLO VII – BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE	
Art. 31 – Disposizioni generali	16
Art. 32 – Titoli abilitativi	16
TITOLO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie principali	17
Art. 34 – Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione	17
Art. 35 – Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere l’attività	17
Art. 36 – Determinazione delle sanzioni	17
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 37 – Abrogazioni	19
Art. 38 – Entrata in vigore	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, ai sensi della Legge n.337 del 18 marzo 1968, inoltre:
 - a) le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività in occasione dei tradizionali Luna Park;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni nell'ambito di sagre, fiere ed altre manifestazioni;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività circensi;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività delle balere, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le installazioni di parchi divertimenti, disciplinati dalla Legge n.337 del 18 marzo 1968 e dal DPR n.394 del 21 aprile 1994 e successive modifiche soggette ad autorizzazione ministeriale;
 - b) le attività svolte da complessi musicali fuori dei casi di cui alla L.R. n.14 del 26 luglio 2003 che rimangono soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 del TULPS.

Art. 2 – Definizioni

- a) spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni mobili all'aperto o al chiuso, oppure i parchi permanenti anche se in maniera stabile.
- b) aree disponibili: aree disponibili o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.
- c) luna park: insieme di almeno n.4 attrazioni installate in un'unica area di cui al punto b) del presente articolo. Il luna park tradizionalmente installato sul territorio del Comune di Rolo è previsto ***unicamente per l'ultima domenica di Ottobre e comunque in concomitanza con la tradizionale fiera di San Simone***;
- d) elenco delle attività spettacolari, attrazioni ed intrattenimenti: tale elenco ai sensi dell'art.4 della L. n.337/68, approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, aggiornato con Decreto Interministeriale del 23/07/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.188 del 12/08/2019, contiene l'indicazione delle attività spettacolari, dei trattenimenti, delle attrazioni, delle loro particolarità tecniche e costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Esso è suddiviso in VI sezioni:
 - La prima sezione prevede la distinzione tra “piccole attrazioni a funzionamento semplice”, “piccole attrazioni”, “medie attrazioni”, “grandi attrazioni”;
 - La seconda sezione contempla le balere;
 - La terza sezione, i teatri viaggianti;
 - La quarta sezione, i circhi equestri;
 - La quinta sezione, esibizioni in moto – auto acrobatiche;
 - La sesta sezione, spettacolo da strada.
- e) conversione: con tale termine s'intende l'insieme delle operazioni ed adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, ricompresa nell'elenco Ministeriale di cui sopra, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.10 del presente regolamento;
- f) attrazione novità: con tale termine si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione “novità” non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del luna park e non deve essere stata presente nel biennio precedente. Può essere utilizzato tale criterio nella predisposizione del luna park ed a completamento dell'organico.

TITOLO II - CONCESSIONE AREE

Art. 3 – Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree di cui al punto b) dell'art.2 del presente regolamento, possono essere concesse agli esercenti delle attrazioni che siano in possesso di:
 - a) licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio ex artt. 68 e 69 del TULPS;
 - b) attrazione da installare che, inserita nella licenza, sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della Legge n.337 del 18 marzo 1968;
 - c) iscrizione dell'impresa nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento concernente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. È inoltre necessario ottemperare alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.V.L.P.S.).

Il soggetto richiedente, in qualità di responsabile dell'organizzazione dell'evento, si occuperà a propria cura e spese, di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari previste, nonché di redigere il piano di emergenza così come previsto dal punto 7 delle "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità-Luglio 2018" richiamato a costituire parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 –Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione ai luna park deve pervenire entro 2 mesi dalla data di svolgimento della manifestazione, tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO e risultare conforme alle disposizioni vigenti in materia di bollo.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena di ammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

La Domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- di avere la residenza, o (per la Società) la sede legale nel Comune;
- di avere un'adeguata capacità tecnico professionale per la gestione delle attrazioni di cui alla domanda, ovvero che si avvarrà di personale in possesso di tale requisito;
- numero e tipo di attrazioni per le quali richiede l'autorizzazione;
- di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc...);
- se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
- se si tratta di attrazioni incluse o no nell'elenco ministeriale (nel caso non vi siano comprese, la domanda equivale anche a richiesta di inserimento nello stesso elenco);
- la data di costruzione ed, eventualmente, il numero che le contraddistinguerà.
- dichiarazione, del titolare o del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei figli ovvero sul fatto che i figli siano ancora in età scolare o che non si abbia figli;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del titolare o del legale rappresentante, attestante le qualità morali di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S., ossia:
 - di "non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza aver ottenuto la riabilitazione";
 - di "non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza";
 - di "non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, oppure di aver riportato condanne, specificandone i termini";
 - di "non essere stato condannato per azioni contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o

- per abuso di sostanze stupefacenti, ovvero di aver riportato condanne specificandone i termini;
- indirizzo e/o casella postale e numero telefonico mobile

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Progetto delle strutture, in duplice copia, corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente (per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc...) i progetti dovranno essere corredati anche di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;
- b) Dichiarazione della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc...);
- c) Certificato, in duplice copia, (a firma di professionista abilitato e iscritto all'Albo) di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato (solo per le attrazioni già in esercizio);
- d) Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche (es.: matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
- e) Documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello Spettacolo Viaggiante).;
- f) Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – Modalità di rilascio dei titoli abilitativi

1. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex artt. 68 e 69 del TULPS e concessione di occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:
 - a) copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di residenza o del domicilio fiscale, ex artt. 68 e 69 del TULPS;
 - b) copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
 - c) n.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - d) copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità;
 - e) copia della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture, redatta dall'esercente dell'attrazione.
 - f) Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007
 - g) copia del Libretto delle attività – Log Book previsto dall'art.4, comma 2 del D.M. 18/05/2007;
2. La presenza di tali documenti non è necessaria se nell'arco dell'anno sono già stati esibiti a questo Ente, in occasione di altra manifestazione, purché siano in corso di validità.
3. I prescritti titoli di cui sopra, oltre a copia del verbale della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, sono consegnati ai rispettivi interessati al termine delle operazioni di collaudo concluse con esito favorevole. Le spese relative al sopralluogo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, agli allacciamenti elettrici, idrici, così come qualsiasi altra opera accessoria per la realizzazione di tali allacciamenti, sono a carico degli esercenti il pubblico spettacolo.
4. Costituiscono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) la mancata effettuazione del completo pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta;
 - b) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate sull'autorizzazione o l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico;
 - c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
 - d) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.;

Art. 6 – Obblighi del concessionario dell'area

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:

- a) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'ufficio competente, esclusivamente nei luoghi previsti;
 - b) osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - c) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - d) rispettare le norme igienico sanitarie;
 - e) provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali;
 - f) tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario e la licenza/concessione rilasciata;
 - g) non offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi o di spettacoli, animali sia cuccioli che adulti;
 - h) rispettare la L.R. n.5 del 17 febbraio 2005, recante "Norme a tutela del benessere animale" e successive modifiche e integrazioni come da L.R. n.3 del 29 marzo 2013;
 - i) utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - j) attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
 - k) rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
 - l) non sub-concedere l'area assegnata;
 - m) gestire in proprio l'attrazione. Il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari purché maggiori di 18 anni;
 - n) astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privati, comprese le abitazioni.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.
 3. La concessione delle aree comunali è temporanea, secondo quanto previsto dal precedente art.6.
Il rilascio della concessione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti di cui all'art. 5 e può essere sottoposto all'osservanza di ulteriori prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e quelli dell'attrazione.

Il concessionario è tenuto a:

1. ottenere apposita autorizzazione prima di occupare il suolo concesso;
2. pagare il canone di occupazione del suolo pubblico;
3. Non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata.
4. Ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - a) Non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - b) Salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
 - c) Non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi;
 - d) Eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali.

Le eventuali violazioni comporteranno la revoca immediata della concessione, oltre alle specifiche sanzioni, di cui al successivo Titolo V.

Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:

1. Lasciare l'area libera da ogni ingombro;
2. Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.

TITOLO III - GRADUATORIE DI ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Anzianità di frequenza e di domanda

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per ogni singola attrazione ed è calcolata attribuendo ad ogni esercente per ogni singola attrazione n.1 punto per ogni edizione di luna park.
2. L'anzianità di frequenza, in caso di subingresso, si attribuisce secondo le modalità previste dal successivo art. 11 del presente regolamento.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal "Titolo 8", non danno titolo al riconoscimento dell'anzianità di frequenza i seguenti casi:
 - a) aver installato attrazioni, abitazioni mobili e/o mezzi di trasporto non ricomprese nella licenza temporanea;
 - b) aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - c) aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
 - d) aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione;
 - e) aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del luna park, salvo specifica autorizzazione;
 - f) aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, fermo restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.
4. Non dà diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza, l'aver partecipato ad un'edizione installando un'attrazione novità di cui all'art.2, lettera f).

Art. 8 – Graduatorie di anzianità

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli esercenti, in carenza degli atti di cui sopra, verrà stilata la graduatoria di anzianità di frequenza per ciascun luna park.
In seguito, entro il 31 dicembre di ogni anno, la graduatoria di cui sopra, sarà aggiornata sulla base delle presenze effettive, relative all'anno in corso.
2. Le graduatorie succitate saranno sottoscritte dal Responsabile del servizio competente, verranno pubblicate all'albo pretorio ove rimarranno esposte per 15 giorni. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine, in assenza di domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

Art. 9 – Definizione di frequentatore abituale

Per frequentatore abituale s'intende l'esercente che, nell'arco delle edizioni dei luna park, abbia ottenuto con la medesima attrazione un punteggio pari a 5.

Sulla base della graduatoria stilata non si considera più frequentatore abituale l'esercente che non presenzi al luna park per 2 anni consecutivi, fatti salvi i seguenti motivi:

- malattia comprovata da certificato medico;
- lutto di familiari comprovato da relativo certificato di morte.

Art. 10 – Conversione dell'attrazione e modalità di presentazione della domanda

1. E' possibile, per il frequentatore del luna park, sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) la nuova attrazione deve essere ricompresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art.2, lettera d) del presente regolamento;
 - b) la nuova attrazione deve essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già presenti nel luna park (da desumersi dalla tipologia contemplata dall'elenco di cui al precedente punto a) e dalla licenza rilasciata dal Comune di residenza, nonché dalla fotografia);
 - c) la nuova attrazione deve essere compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del luna park e con le superfici disponibili.
2. La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione o comunque entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Alla domanda, corredata di regolare marca da bollo. Devono essere allegati i seguenti atti:

- a) copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale nella quale è stata inserita la nuova attrazione;
 - b) documentazione tecnica dalla quale si evincano in modo chiaro le dimensioni della stessa, sia al suolo che in funzione.
4. In caso di più domande di conversione, con la stessa tipologia di attrazione che presentino i requisiti di cui sopra ed in mancanza di spazio per accoglierle tutte, hanno diritto di priorità gli esercenti con più anzianità di frequenza e, in caso di parità, faranno fede la data e l'orario di presentazione della domanda.
 5. Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione con la licenza ex artt. 68 e 69 del TULPS, l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza.
 6. È vietato effettuare la conversione delle attrazioni aventi misura inferiore o pari a 2 metri quadrati.

Art.11 - Subingresso

1. Il subingresso consiste in una serie di operazioni volte alla cessione dei diritti maturati dal cedente al subentrante.
2. Il subingresso si differenzia:
 - a) per causa di morte;
 - b) per atto tra vivi.
3. Nel subingresso "mortis causa" al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza acquisita dal "de cuius". Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità è riconosciuta solo se viene presentato in visione un atto pubblico o scrittura privata autenticata, mediante la quale gli eredi designano tra loro l'unico beneficiario (se l'azienda del "de cuius" è formata da più attrazioni, con diversi punteggi di frequenza e se gli eredi ottengono diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal "de cuius" per ciascuna singola attrazione). L'erede può presentare domanda di ammissione al luna park a condizione che abbia già presentato nel Comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso.
4. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per concessione d'azienda, il subentrante acquista tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al luna park, a condizione che abbia già presentato nel Comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso.
5. Nel subingresso per atto tra vivi, al pari di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, gli atti di cessione di azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile.
6. La compravendita della sola attrazione, senza cessione di ramo d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità di frequenza maturata dal venditore.

Art. 12 – Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei luna park tradizionali, fiere, sagre o altre manifestazioni

1. Sono stabiliti con determinazione del Responsabile del Servizio le aree destinate allo stanziamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, il numero massimo consentito in occasione dei luna park tradizionali, fiere, sagre e altre manifestazioni in cui siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante.
2. Gli ingressi nelle aree destinate allo stanziamento con autorizzati nei 7 giorni antecedenti l'inizio del luna park. Le aree stesse dovranno essere rilasciate libere entro 7 giorni dalla data di fine manifestazione stessa.

Art. 13 – Modalità e casi di sostituzione temporanea

1. In via generale è vietata la sostituzione dell'attrazione. Tuttavia, eccezionalmente, è consentita tale sostituzione temporanea con altra della medesima tipologia nei seguenti casi:
 - a) casi fortuiti documentati (es. rottura della propria attrazione ed impossibilità di aggiustarla entro il termine d'inizio della manifestazione);
 - b) atti giuridici volontari documentati (es. stipulazione di contratto di compravendita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'esercente vende la propria attrazione, mantenendo i diritti di anzianità, per acquisire una nuova attrazione non ancora consegnatagli. Potrà quindi partecipare al luna park con un'altra attrazione, in sostituzione di quella acquisita).
2. La sostituzione è consentita nei soli casi di cui sopra previa l'acquisizione della documentazione comprovante la provenienza dell'attrazione (es. contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito).

3. La sostituzione deve essere tassativamente richiesta entro 15 giorni dall'inizio dell'attività del Luna park.

Art.14 – Comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione

1. Entro 30 giorni dall'inizio del luna park, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'Ufficio competente, invia all'interessato comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione.

Art. 15 – Rapporti con le associazioni sindacali di categoria

1. La Pubblica Amministrazione è tenuta a sentire le Organizzazioni sindacali di categoria nel caso previsto dall'art. 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968, "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*"

TITOLO IV – LUNA PARK E SINGOLE ATTRAZIONI SU AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE AD USO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI

Art. 16 – Aree, organico, periodi e modalità di svolgimento dell'attività

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento dei luna park sono individuate con deliberazione di Giunta Comunale. La revisione avviene nei seguenti casi:
 - a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
 - b) quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto di individuazione delle stesse.
3. L'organico è l'insieme delle attrazioni annesse in un luna park.
4. L'organico con l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del luna park è stabilito con determina del Responsabile, che verrà revisionata in caso di cambiamenti sostanziali, comportanti ampliamento o restringimento, anche temporaneo, del luna park.
5. Annualmente, secondo i criteri stabiliti dal successivo art.17, l'Ufficio competente provvederà alla redazione di una planimetria per ciascun luna park, con l'indicazione del numero complessivo delle attrazioni, del titolare della licenza e della specifica attrazione ammessa.
6. Sono inoltre stabiliti:
 - a) la disponibilità della area (*di norma da mercoledì a mercoledì*);
 - b) il periodo effettivo di svolgimento del luna park (*di norma dal venerdì antecedente al martedì successivo*);
 - c) gli orari di funzionamento quotidiano del luna park;
 - d) i termini e gli orari per installare e smontare le attrazioni.

Art. 17 – Predisposizione del luna park

1. Ai fini della predisposizione dei luna park tradizionali di questo Comune, sono accolte in primo luogo, le domande dei frequentatori abituali.
2. Successivamente, ai fini della salvaguardia e completezza dell'organico, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'assegnazione dei posteggi avviene secondo il seguente ordine:
 - a) anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del medesimo luna park a partire dal 2010;
 - b) titolari di "attrazione novità";
 - c) anzianità di domanda di partecipazione al medesimo luna park a partire dal 2010.
3. I titoli abilitativi attribuiscono ai frequentatori del luna park il riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione e non costituiscono diritto di ammissione o assegnazione alle successive edizioni del luna park.

Art. 18 – Singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche/uso pubblico o private in disponibilità del Comune in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di singole attrazioni.
2. Nella deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 16, comma 1, sono altresì stabiliti l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento dell'iniziativa.
3. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante interessato deve presentare al Comune apposita istanza in bollo, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
4. In caso di accoglimento della domanda, da comunicarsi nei successivi 15 giorni dalla sua presentazione, l'Ufficio competente rilascia, secondo le modalità stabilite dal precedente art.5, i prescritti titoli abilitativi.
5. In caso di richieste per ciascuna iniziativa, si osservano i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa (maggior numero di edizioni);
 - b) ordine cronologico (data e orario) di presentazione delle domande.
6. Gli esercenti interessati ad allestimenti di singole attrazioni di spettacoli viaggianti su aree private, private di uso pubblico, dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.

7. Nessuna attrazione singola potrà essere montata nei 45 giorni antecedenti e successivi ad ogni luna park.

TITOLO V – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Sono considerate attività complementari al luna park, fiere, sagre od altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante, i banchi di dolci, di giocattoli e di somministrazione di cibi e bevande.
2. Sono ammessi a partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo “A” o di tipo “B” rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato idonea domanda.
3. Le aree pubbliche o private di uso pubblico usufruibili per lo svolgimento delle attività complementari ed il numero dei posteggi totali per il commercio su area pubblica all'interno dei luna park sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
 - a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
 - b) quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
4. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto dell'individuazione delle stesse.

Art. 20 – Modalità di presentazione della domanda e rilascio dei titoli abilitativi

1. Gli esercenti l'attività complementare di vendita/somministrazione, non titolari di concessione decennale, per partecipare ai luna park, fiere sagre o altre manifestazioni, devono presentare almeno 60 giorni prima della manifestazione principale, tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO, domanda redatta in bollo, allegando copia dell'autorizzazione all'esercizio della vendita, specificando con che merce si intende presenziare alla fiera/sagra.
2. L'ufficio competente rilascia concessione all'occupazione di suolo pubblico, previa consegna di n.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata a pena di inammissibilità entro il termine comunicato.

Art. 21 – Anzianità di frequenza

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per quella determinata attività e quella determinata manifestazione e costituisce la somma di tutte le presenze effettive relative alle varie edizioni di luna park, fiera, sagra od altra manifestazione ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante.
2. L'anzianità di frequenza è calcolata attribuendo ad ogni esercente n.1 punto per ogni edizione.
3. Si attribuisce anzianità di frequenza in caso di subingresso secondo le modalità previste dall'art.11 del presente regolamento.
4. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VIII, non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione del luna park, fiere, sagre od altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante nei seguenti casi:
 - a) aver esercitato l'attività in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - b) aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
 - c) aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del luna park, fiere, sagre od altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante, salvo specifica autorizzazione;
 - d) aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, ferme restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.

Art. 22 – Graduatorie di anzianità

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, sulla base della documentazione custodita agli atti e/o delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà resa dagli esercenti, verrà stilata la graduatoria di anzianità di frequenza per ciascun luna park, fiera, sagra od altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante.
2. In seguito, entro il 31 dicembre di ogni anno, le graduatorie di cui al comma precedente, saranno aggiornate sulla base delle presenze effettive e delle domande acquisite, relative alle edizioni dell'anno in corso.
3. Le graduatorie di cui sopra verranno pubblicate all'albo pretorio ove rimarranno esposte per 15 giorni.

Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine, in assenza di domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

4. Ai fini della predisposizione dei luna park, fiere, sagre od altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante, l'accoglimento delle domande di partecipazione avviene secondo il seguente ordine:
 - a) anzianità di frequenza alle precedenti edizioni del luna park, fiere, sagre o altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante per il quale si è presenziato a partire dall'anno 2010;
 - b) tipologia merceologica di vendita/somministrazione risultante vacante rispetto alla pianta organica;
 - c) anzianità di domanda al medesimo luna park, fiere, sagre od altre manifestazioni ove partecipino singole attrazioni di spettacolo viaggiante a partire dal 2010.
5. In caso di parità, costituisce titolo di priorità la maggior anzianità di attività di commercio su aree pubbliche risultanti dall'iscrizione del richiedente al registro imprese.
6. I posteggi non occupati dai concessionari decennali e/o dagli operatori assegnatari del posteggio, sono attribuiti, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti al momento della spunta.
7. I criteri di assegnazione alla spunta sono quelli di cui ai commi precedenti.

Art. 23 – Obblighi del concessionario dell'area

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme statali, regionali e provinciali vigenti, nonché nei regolamenti comunali, ciascun esercente è tenuto ad:
 - a) osservare i giorni e gli orari indicati nella concessione;
 - b) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici;
 - c) rispettare le norme igienico-sanitarie;
 - d) provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area di posteggio occupata, dalle abitazioni mobili e dai carriaggi;
 - e) tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e le licenze/concessioni rilasciate;
 - f) tenere costantemente aperta ed illuminata l'attività, negli orari di svolgimento del luna park;
 - g) attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella concessione;
 - h) rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
 - i) non sub-concedere l'area assegnata;
 - j) ad occupare il posteggio assegnatogli.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

TITOLO VI – CIRCHI EQUESTRI

Art. 24 – Disposizioni generali

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Interministeriale del 23/07/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.188 del 12/08/2019 (sezione IV) e successive modifiche si distinguono in:
 - a) circhi equestri e ginnastici: attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista;
 - b) aree ginnastiche: trattasi di piccoli complessi muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.
2. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento della licenza ex artt. 68 e 69 del TULPS, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario, nel caso in cui vi sia la presenza di animali.
3. Non è consentito l'esercizio delle attività circensi 45 giorni prima ed in concomitanza con lo svolgimento di uno dei tradizionali luna park.
4. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 45 giorni.

Art. 25 – Aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
 - quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
 - quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto dell'individuazione delle stesse.

Art. 26 – Presentazione delle domande

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare all'Ufficio competente domanda redatta in bollo tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.
2. La domanda dovrà contenere le indicazioni tecniche previste dalla Regione ai sensi della L.R. n.05 del 17 febbraio 2005, modificata con L.R. n.3 del 29 marzo 2013.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, dovrà essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 27 – Rilascio dei titoli abilitativi

1. Esaminate le richieste pervenute, l'Ufficio competente comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda nei 15 giorni successivi alla sua presentazione.
2. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex artt. 68 e 69 del TULPS ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:
 - a) copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di residenza o del domicilio fiscale, ex artt. 68 e 69 del TULPS;
 - b) copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
 - c) n.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - d) copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità;
 - e) copia della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture, redatta dall'esercente dell'attrazione;
 - f) documentazione comprovante la disponibilità dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area provata.
 - g) Progetto delle strutture, in duplice copia, corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente (per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc...) i

progetti dovranno essere corredati anche di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;

- h) Dichiarazione della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc...).
 - i) Certificato, in duplice copia, (a firma di professionista abilitato e iscritto all'Albo) di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato (solo per le attrazioni già in esercizio).
 - j) Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche (es.: matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove.
 - k) Documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello Spettacolo Viaggiante).
 - l) Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
 - m) Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007
 - n) copia del Libretto delle attività – Log Book previsto dall'art.4, comma 2 del D.M. 18/05/2007;
3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e ora).

Art. 28 – Obblighi del concessionario dell'area

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:
 - a) installare esclusivamente l'attrazione, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio competente, solamente nei luoghi previsti;
 - b) osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - c) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - d) rispettare le norme igienico-sanitarie;
 - e) provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carraggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali;
 - f) tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - g) tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione negli orari di svolgimento dello spettacolo;
 - h) utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - i) attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
 - j) rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
 - k) non sub-concedere l'area assegnata.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 29 – Tutela degli animali

L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della Legge Regionale n.5 del 17/02/2005 recante "Norme a tutela del benessere animale", come modificata dalla Legge Regionale n.3 del 29/03/2013, nonché dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione al fine di garantire adeguate condizioni di tutela degli animali.

Art. 30 – abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri

1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, in occasione dei circhi equestri, sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Sono inoltre stabilite con medesimo provvedimento di cui al capoverso precedente, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carraggi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dal disallestimento del circo.

TITOLO VII – BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Art. 31 – Disposizioni generali

1. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Interministeriale del 23/04/1969, aggiornato con Decreto Interministeriale del 23/07/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.188 del 12/08/2019 (sezione II), sono sostanzialmente pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al 17 suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.
2. I teatri viaggianti, così come stabilito dalla sezione III del medesimo Decreto su citato, si distinguono in:
 - a) **TEATRI VIAGGIANTI**: attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto;
 - b) **TEATRINI DI BURATTINI** (o marionette): modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.
3. Le esibizioni di moto-auto acrobatiche, così come stabilito nel Decreto Interministeriale del 23/04/1969, aggiornato con Decreto Interministeriale del 23/07/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.188 del 12/08/2019 (sezione V), sono spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in arce appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.
4. L'esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:
 - a) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;
 - b) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori che abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo.

Art. 32 – Titoli abilitativi

1. Le attività di cui all'art.31, ossia balere, teatri viaggianti e le esibizioni moto-acrobatiche sono soggette alla licenza di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento delle attività sono rilasciate con un unico provvedimento.
3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale od altre manifestazioni già autorizzate per lo stesso periodo.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate redatte in bollo tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.
6. Nel caso di presentazione di più domande di svolgimento delle attività di cui al presente titolo, nel medesimo periodo, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle stesse (data e ora).
7. Esaminate le richieste pervenute, l'Ufficio competente comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda nei 15 giorni successivi alla sua presentazione.

TITOLO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie principali

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii, determinate tra un limite minimo e 18 un limite massimo ai sensi dell'art.7 bis del Dlgs n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall'art.16 della Legge n.3 del 16 gennaio 2003.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge n.689/1981 e ss.mm.ii è il Sindaco o il Responsabile del Servizio/Settore.
3. I proventi vanno al Comune.

Art. 34 – Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione dello stesso.
2. L'applicazione delle stesse avviene con le modalità stabilite dalla Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.
3. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedono in applicazione e nei termini di cui al precedente capoverso, l'ufficio o il comando a cui appartiene l'agente accertatore trasmette, senza indugio, all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza/ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:
 - a) obblighi di compiere determinate attività (es. messa in pristino dei luoghi);
 - b) obblighi di sospendere o cessare determinate attività.

Art. 35 – Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere l'attività

Qualora dall'accertata violazione di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della violazione.

Art. 36 – Determinazione delle sanzioni

1. Le sanzioni pecuniarie, a seconda della gravità della violazione, si distinguono in tre fasce, in particolare:
 - prima fascia: da € 25,00 a € 150,00;
 - seconda fascia: da € 150,00 a € 300,00;
 - terza fascia: da € 300,00 a € 480,00;
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente regolamento viene determinata per ogni singolo articolo, così come nel seguito specificato:
 - la violazione delle disposizioni previste dall'**art.6**:
 - lettere c), d), k) e j) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell'attività, oltre all'obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi;
 - lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
 - 19
 - lettere e) ed f) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda

- fascia” e la sanzione accessoria dell’immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- lettere a), l), m) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell’attività;
 - lettera i) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi;
 - lettere g), h) sono sanzionate ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale n.5 del 17 febbraio 2005, come modificata dalla Legge Regionale n.3 del 29/03/2013;
 - lettera n) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi.
- la violazione delle disposizioni previste dagli **artt.1 e 2** comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia”;
 - la violazione delle disposizioni previste dall’**art.21**, comma 4:
 - lettere a), b) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell’attività;
 - lettera c) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria dell’obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 - la violazione delle disposizioni previste dall’**art.23**, comma 1:
 - lettere b), c), g), h) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi;
 - lettera a) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria della cessazione dell’attività;
 - lettere d), e) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi;
 - lettera f) comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di “prima fascia” e la sanzione accessoria dell’obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - lettere i), j) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria della cessazione dell’attività.
 - la violazione delle disposizioni previste dall’**art.28**, comma 1:
 - lettera g) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “prima fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi;
 - lettere c), d), i), j) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi;
 - lettera b) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell’attività;
 - lettera e), f) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “seconda fascia” e la sanzione accessoria dell’immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - lettere a), k) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell’attività;
 - lettera h) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di “terza fascia” e la sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’attività, oltre all’obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi.
 - la violazione delle disposizioni previste dall’**art.29** è sanzionata ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale n.5 del 17 febbraio 2005, come modificata dalla Legge Regionale n.3 del 29/03/2013.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Abrogazioni

È abrogata ogni norma contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con lo stesso.

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa Delibera di approvazione.